

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO INVALIDI E PER L'ISTITUZIONE DI PARCHEGGI RISERVATI E PERSONALIZZATI

# Art.1 Domanda di rilascio del contrassegno di parcheggio

Per il rilascio del primo contrassegno di parcheggio per invalidi, gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda, in carta semplice, all'Ufficio Polizia Amministrativa - Palazzo Comunale Piazza Vitt. Emanuele II, 10024 –MONCALIERI.

Per "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare.

#### Art. 2 Tipologie di invalidità

- 1. Sono previste due tipologie di contrassegno:
- a) permanente;
- b) temporaneo.
- 2. il contrassegno permanente è rilasciato in favore di coloro i quali presentano un'invalidità permanente, per una validità quinquennale.
- 3. il contrassegno temporaneo è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità temporanea debitamente indicata nella documentazione medica di accompagnamento alla domanda.

#### Art. 3 Documenti per il rilascio del contrassegno

- 1. Per il rilascio del "Contrassegno Invalidi" di tipo permanente l'interessato residente nel comune di Moncalieri deve presentare la documentazione prevista dall'art.4 della Legge n.35 del 4/4/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo) o certificazione medico legale che attesti la permanenza delle condizioni di capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, o cecità totale e una fotografia da apporre sul contrassegno approvato con D.P.R. 30/7/2012 n.151:
- 2. Nel caso il disabile sia minore o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o a cura di un suo familiare o convivente;
- 3. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre patologie, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato. In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
- 4. Alla scadenza del permesso temporaneo l'eventuale proroga è subordinata alla presentazione di una certificazione del medico legale dal quale risulti che permangono le condizioni per le quali il contrassegno è stato rilasciato, con indicato l'ulteriore periodo di durata della invalidità.
- 5. Nel caso di invalidità permanente il rinnovo avviene con la presentazione di una richiesta corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
- 6. Il contrassegno invalidi è valido per tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla residenza.

#### Art. 4

#### Individuazione delle aree di parcheggio finalizzate

- 1. Le aree di parcheggio riservate alle persone invalide devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono essere affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo.
- 2. Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità, è predisposta almeno un'area di parcheggio riservata ai disabili, in rapporto 1:50 dei posti auto a disposizione, ai sensi del Decreto Ministro LL/PP n. 236/89.

#### Art. 5 Concessione di area di parcheggio personalizzata

- 1. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, ai sensi del comma 5) Art. 381 del DPR n. 494/92, il Dirigente del Settore Gestione Infrastrutture può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un'adeguata area di parcheggio individuata da apposita segnaletica verticale qualora ricorra una delle seguenti circostanze:
  - a) la persona invalida debba recarsi con frequenza almeno settimanale presso istituti di cura, di assistenza o centri di riabilitazione pubblici e/o privati, luoghi di lavoro o di studio;
  - b) lo stallo serva per garantire alla persona invalida, munita di patente e autovettura, la possibilità di condurre una vita autonoma.
- 2. Può essere concessa l'agevolazione per una sola sosta di un unico veicolo, in prossimità del numero civico del domicilio del disabile, purché il richiedente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o di altra area di proprietà del nucleo familiare quale idoneo spazio per il ricovero del veicolo, fruibile ed accessibile dal disabile, nel raggio di mt. 100 dall'abitazione.
- 3. Il parcheggio personalizzato consente all'invalido di parcheggiare nel posto a lui assegnato in via esclusiva. Pertanto nel cartello segnaletico verticale dovrà essere riportato il numero di contrassegno utilizzato dal disabile onde permettere l'utilizzo esclusivo di quel determinato posto macchina, mentre sul parabrezza del veicolo situato nell'area di parcheggio dovrà essere esposto il relativo contrassegno invalidi.
- 4. Il rilascio di un parcheggio personalizzato è comunque consentito solo per le zone ad "alta densità di traffico", come richiesto dal Codice della Strada, la cui determinazione sarà effettuata con apposita delibera di Giunta.

## Art. 6 Documentazione per il rilascio di parcheggio personalizzato

- 1. La domanda di concessione per il parcheggio personalizzato dovrà essere prodotta dall'interessato, da un familiare o da un convivente in caso di impossibilità del richiedente ed indirizzata al Settore Gestione Infrastrutture del Comune di Moncalieri.
- 2. L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) dichiarazione di non possesso nel raggio di mt. 100 dall'abitazione, di idoneo spazio, per il ricovero del mezzo di trasporto, oggetto della richiesta di concessione;
- b) dichiarazione di possesso nel raggio di mt.100 dall'abitazione, di idoneo spazio per il ricovero del mezzo di trasporto ma non fruibile ed accessibile dal disabile, specificando le cause della non fruibilità ed accessibilità:
- c) fotocopia del contrassegno invalidi;
- d) fotocopia del libretto di circolazione del mezzo e patente in uso al portatore di handicap, solo nel caso di stallo richiesto vicino al luogo di lavoro del richiedente;
- e) dichiarazione che il disabile non è domiciliato in luogo diverso dalla residenza;

- f) dichiarazione che il disabile non necessita, per essere trasportato, di veicoli specificatamente attrezzati o fotocopia del libretto di circolazione del mezzo attrezzato;
- g) dichiarazione relativa alla necessità di recarsi presso istituti di cura, di assistenza, di centri di riabilitazione pubblici e/o privati, luoghi di lavoro o di studio, con l'indicazione dell'ente, del luogo e della frequenza oppure fotocopia della patente dell'invalido e del libretto di circolazione della vettura intestata all'invalido o a convivente.

### Art. 7 Restituzione del contrassegno – Soppressione del parcheggio personalizzato

- 1. Il contrassegno invalidi dovrà essere restituito all'Ufficio Polizia Amministrativa entro <u>trenta</u> giorni da quando vengono meno le cause che ne hanno determinato il rilascio;
- 2. In caso di cambio di residenza o di cessazione delle condizioni che permettevano l'acquisizione del diritto allo stallo personalizzato il titolare ha l'obbligo di comunicarlo, entro trenta giorni al Settore Gestione Infrastrutture affinchè si possa provvedere all'immediata dismissione dello stallo.
- 3. In caso di decesso del titolare del beneficio, l'obbligo di restituzione del contrassegno e di comunicazione in relazione allo stallo personalizzato, è a carico dei conviventi o dei familiari.
- 4. Nel caso in cui il disabile venga domiciliato in luogo diverso dalla residenza, per un periodo superiore a sei mesi, dovrà esserne data comunicazione al Settore Gestione Infrastrutture, affinchè possa provvedere alla sospensione della concessione dello stallo personalizzato.

### Art. 8 Rinnovi contrassegni

- 1. Alla scadenza del permesso temporaneo l'eventuale proroga è subordinata alla presentazione di un certificato del medico legale dal quale risulti che permangono le condizioni per le quali il contrassegno è stato rilasciato, con indicato l'ulteriore periodo presumibile di durata dell'invalidità.
- 2. Nel caso di invalidità permanente il rinnovo avviene con la presentazione di una richiesta, in carta semplice, corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

### Art. 9 Sanzioni

- 1. I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e non sia diversamente sanzionato dalla disciplina speciale applicabile, saranno puniti le sanzioni prevista dal Codice della Strada.
- 2. Per la violazione dell'obbligo di restituzione del contrassegno e della comunicazione per il parcheggio riservato, prevista dall'Art. 8 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00, ai sensi dell'articolo 7bis della legge n. 267/2000, come inserito dall'articolo 16 della Legge n. 3/2003;
- 3. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile dalla Legge n. 689/86 e smi.
- 4. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Comando della Polizia Municipale.

#### Art. 10 Disposizioni transitorie

- 1. Coloro i quali sono titolari di un parcheggio personalizzato sono tenuti alla presentazione della documentazione richiesta dall'art. 6 del presente Regolamento per verificare il possesso dei requisiti per il mantenimento del beneficio assegnato.
- 2. In caso di accertamento della perdita del requisito richiesto per la concessione di un parcheggio personalizzato, l'Amministrazione comunale provvederà alla rimozione della segnaletica orizzontale e verticale con decadenza dal beneficio assegnato.